

## **Scadenze e limiti per le comunicazioni delle opzioni fiscali: le novità introdotte dall'articolo 2 del D.L. 39/2024**

Nota Redazionale

Il 16 maggio 2024 il Senato ha approvato [la legge di conversione\[1\]](#) del [Decreto - Legge 39/2024](#) (definito emblematicamente "*Decreto taglia crediti*"), con 101 voti favorevoli e 64 contrari.

All'articolo 2[2] del sopracitato Decreto è stata confermata da Palazzo Madama la previsione concernente **l'eliminazione della possibilità di comunicazione tardiva della cessione del credito e dello sconto in fattura mediante l'istituto della "remissione in bonis[3]**". Pertanto, anche in caso di errori che necessiterebbero della ripresentazione della comunicazione, a partire dal 4 aprile 2024, che rappresenta la scadenza finale per la presentazione delle opzioni riguardanti la cessione dei crediti o lo sconto in fattura relativi alle spese agevolabili con il Superbonus o con i bonus "ordinari", sostenute nel 2023, o negli anni 2020, 2021 e 2022 in caso di rate residue e non fruite[4], **non è più possibile accedere, quando ammessa, all'opzione per la cessione e sconto.**

Considerando che il termine del 4 aprile è ormai passato, è rilevante riflettere sulle ripercussioni per coloro che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate riguardo l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per le spese del 2023, e nello specifico:

- **Per chi ha scelto lo sconto in fattura:** l'assenza di comunicazione entro la data limite preclude la possibilità di trasferire il credito nel cassetto fiscale dell'impresa, precludendo così l'uso in compensazione o la cessione a terzi.
- **Per chi ha optato per la cessione diretta del credito:** è consentito dichiarare soltanto la prima rata del credito del 2023 nella dichiarazione dei redditi, mentre le rate residue possono essere oggetto di cessione a terzi.
- **Per le comunicazioni di cessione differita:** per le rate residue di spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022, si applicano limitazioni analoghe. Ad esempio, per una spesa del 2022, è possibile includere le prime due rate nella dichiarazione, ma solo le rate rimanenti possono essere cedute.

**Per il Sismabonus persiste però la possibilità di avvalersi della remissione in bonis per la tardiva presentazione dell'attestazione della classe di rischio sismico posseduta del fabbricato e quella conseguibile post - lavori** (c.d. Allegato B)

[1] Identificata come S. 1092.

[2] Rubricato “Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis”.

[3] Di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012.

[4] Cfr. Provvedimento n. 53159/2024 dell'agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2024.